



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 6795

SEDUTA DEL 21/09/2026

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

DEBORA MASSARI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi

Oggetto

APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'EMANAZIONE DEL BANDO DI SOSTEGNO AL SISTEMA FIERISTICO LOMBARDO 2027 - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando De Crinito

I Dirigenti Andrea Salini Roberto Lambicchi

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante “Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160”, limitatamente alle disposizioni compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di stato e con le competenze regionali come previsto dal comma 3 dell'art. 1;
- la l.r. n. 6 del 2 febbraio 2010 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” che disciplina, tra l'altro, le competenze della Regione in materia fieristica, ed in particolare l'art. 147 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale”, secondo cui la Regione può concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico regionale prevedendo in particolare, al comma 3, che la Giunta regionale possa concedere contributi a soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche per progetti di promozione fieristica in Italia e all'estero, sentita la competente Commissione consiliare, e promuovere iniziative atte a incentivare lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie informatiche e telematiche;
- il regolamento regionale n. 5 del 12 aprile 2003 di attuazione della l.r. n. 30 del 10 dicembre 2002 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo” e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina, in particolare, i criteri e le modalità per il riconoscimento alle manifestazioni fieristiche della qualifica internazionale e nazionale;
- la D.G.R. 4 febbraio 2019, n. XI/1213 “Criteri generali per l'introduzione del rating di legalità, in attuazione dell'articolo 9, c.4 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 - Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” che prevede che in occasione della concessione di agevolazioni alle imprese sia stabilita una premialità nei confronti delle imprese in possesso del “rating di legalità, all'interno dei criteri di selezione e valutazione, da scegliere tra preferenza in graduatoria, attribuzione di un punteggio aggiuntivo e riserva di una quota delle risorse finanziarie allocate;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile, approvato con D.C.R. n. XII/42 del 20 giugno 2023, che individua tra i propri obiettivi la valorizzazione, il consolidamento della competitività e lo sviluppo della sostenibilità ambientale ed energetica delle manifestazioni e dei quartieri fieristici lombardi;

CONSIDERATO che, in attuazione del PRSS, con D.G.R. n. XII/1185 del 23/10/2023 e s.m.i., n. XII/3165 del 07/10/2024 e s.m.i. e con D.G.R. n. XII/5066 del 29/09/2025 e s.m.i., Regione Lombardia ha promosso annualmente una misura di sostegno ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche che ha ottenuto risultati soddisfacenti in termini di adesione, con un'assegnazione:

- per l'anno 2024 di € 1.735.893,00 con agevolazioni concesse a 42 beneficiari;
- per l'anno 2025 di € 1.459.696,00 con agevolazioni concesse a 46 beneficiari;
- per l'anno 2026 di € 1.328.501,57 con agevolazioni concesse a 40 beneficiari;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

per un totale complessiva di € 4.524.090,57 per interventi di innovazione e promozione realizzati nell'ambito di 128 fiere calendarizzate, una per ciascun beneficiario, in Lombardia;

RILEVATO che tali eventi fieristici rappresentano una piattaforma di sviluppo, promozione ed internazionalizzazione essenziale per le piccole e medie imprese, in virtù delle opportunità commerciali e di confronto col mercato che possono offrire;

RITENUTO di dare continuità al sostegno del settore fieristico anche per l'anno 2027, promuovendo progetti di sviluppo dell'innovazione e della competitività delle manifestazioni lombarde, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale sopra riportati;

RICHIAMATA la D.G.R. n. XII/6604 del 27/07/2026 che, alla luce di quanto sopra esposto, promuoveva una nuova azione di sostegno allo sviluppo e promozione delle manifestazioni fieristiche, anche con il coinvolgimento dei giovani, tramite l'approvazione dei criteri per l'emanazione del "Bando di sostegno al sistema fieristico lombardo 2027", come definiti dal relativo Allegato 1 e con una dotazione di € 1.500.000,00, disponendone l'invio al Consiglio Regionale per il parere della competente Commissione ai sensi dell'art. 147, c. 3 della l.r. 6/2010;

DATO ATTO che la misura trova copertura finanziaria a valere sul capitolo 14.01.104.7954 dell'esercizio finanziario 2027, che presenta la necessaria disponibilità di competenza;

ACQUISITO sulla D.G.R. 6604/2026 il parere favorevole, senza modifiche, espresso dalla IV Commissione del Consiglio Regionale della Lombardia nella seduta del 09/09/2026;

RITENUTO, pertanto, di approvare in via definitiva i criteri per l'emanazione del Bando di sostegno al sistema fieristico lombardo 2027", come definito all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con una dotazione di € 1.500.000,00;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione);

RITENUTO che i contributi di cui al presente provvedimento:

- siano concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento



Regione Lombardia

LA GIUNTA

in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione);

- siano cumulabili con altri contributi concessi a valere sulle stesse spese ammissibili;

DATO ATTO che nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»:

- i contributi non sono rivolti a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attesti di non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;

RITENUTO inoltre che, ai sensi dell'art. 1 lett. e) ed f) del Reg. 2831/2023, le azioni e le spese relative alla misura di cui alla presente deliberazione non sono riferite ad esportazioni né all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non sono agevolate iniziative che riguardino direttamente la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO che, qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che gli uffici regionali competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. articoli 8, 9, 14 e 15;

RICHIAMATA la D.G.R. del 31 luglio 2019, n. XI/1993 "Disposizioni per l'attuazione della l.r. 15 gennaio 2018 n. 1 "Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all'occupazione" e degli artt. 5 e 6 del D.L. 12 luglio 2018 n. 87", ed in particolare il punto 4.a dell'Allegato alla stessa, che disciplina gli ambiti di applicazione delle norme citate, escludendo da tali ambiti i contributi concessi in regime "De Minimis";

STABILITO di demandare al competente Dirigente della Struttura "Promozione del sistema fieristico, comunicazione ed eventi, controlli" della Direzione Generale Sviluppo Economico:

- l'emanazione del bando e l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione, ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8 e ss.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri per l'emanazione del "Bando di sostegno al sistema fieristico lombardo 2027", come definito all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con una dotazione di € 1.500.000,00;
2. di stabilire che la misura trova copertura finanziaria a valere sul capitolo 14.01.104.7954 dell'esercizio finanziario 2027, che presenta la necessaria disponibilità di competenza;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

3. di prevedere che l'erogazione dei contributi sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione);
4. di demandare al competente Dirigente della Struttura "Promozione del sistema fieristico, comunicazione ed eventi, controlli" della Direzione Generale Sviluppo Economico:
 - l'emanazione del bando e l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento;
 - il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione, ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8 e ss.;
 - l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Allegato 1

TITOLO	APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'EMANAZIONE DEL BANDO DI SOSTEGNO AL SISTEMA FIERISTICO LOMBARDO 2027
FINALITÀ	Sostenere l'innovazione e la competitività del sistema fieristico lombardo, supportando la promozione e l'animazione delle manifestazioni, lo sviluppo dell'internazionalizzazione e della digitalizzazione dei servizi offerti e la realizzazione di azioni volte a favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani, la valorizzazione delle giovani generazioni imprenditoriali per il rinnovamento dei settori produttivi e la promozione di idee imprenditoriali innovative ed originali.
PRS-S XII LEGISLATURA	PRSS O.S. 4.1.6 Sostenere il sistema fieristico e l'internazionalizzazione
SOGGETTI BENEFICIARI	Potranno presentare domanda i soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche in possesso dei seguenti requisiti: – essere iscritti al Registro delle Imprese e risultare attivi o avere una unità locale iscritta al Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio territorialmente competente oppure, in alternativa, rientrare nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche predisposto dall'ISTAT; – solo se soggetti iscritti al Registro delle Imprese, avere codice ATECO: 82.3 oppure, in alternativa, operare come organizzatori di manifestazioni fieristiche da almeno un triennio, a prescindere dal codice ATECO posseduto; Si applicano, inoltre, ove compatibili con la tipologia di soggetto richiedente, le seguenti cause di esclusione: – non risultare in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità;

	– avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs; – rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 2831/2023 “De minimis”; – trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.; – essere stati oggetto come impresa di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; – avere legali rappresentanti o amministratori per i quali sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ai sensi dell'art.9 Decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025, per i reati che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico a una procedura di appalto; – non essere in regola con le disposizioni dell'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel rispetto di quanto disciplinato dal Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 (polizze catastrofali) e s.m.i..(vale per imprese e soggetti privati per i quali esiste l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese italiano (art. 2188 del Codice Civile); I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti fino all'erogazione dell'agevolazione, fatta eccezione per la regolarità contributiva, come attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC, (ad esclusione di quei soggetti che non sono tenuti ad avere una posizione INPS/INAIL), che deve essere verificate al momento della concessione e dell'erogazione dell'agevolazione.
--	--

DOTAZIONE FINANZIARIA	Dotazione complessiva: € 1.500.000,00 I progetti finanziati dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 31 dicembre 2027, salvo proroghe ai sensi dell'art. 27 comma 3 della l.r. 34/1978 e s.m.i.
REGIME DI AIUTO DI STATO	I contributi di cui al presente provvedimento sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione). Qualora la concessione di nuovi Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento. Nel rispetto dei principi generali del Reg. 2831/2023: – i contributi non sono rivolti a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento; – il soggetto richiedente deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: • attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2831/2023; • informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica; Inoltre, il soggetto richiedente deve, altresì, sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che, ove compatibile con la tipologia dello stesso, attesti: • di non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi

	antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.; • di non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.; • di non essere stata oggetto come impresa di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; • di non essere a diretta conoscenza di condanne dei legali rappresentanti o amministratori con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ai sensi dell'art.9 Decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025, per i reati che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda; Ai sensi dell'art. 1 lett. e) del Reg. 2831/2023, le azioni e le spese relative alla misura di cui alla presente deliberazione non sono riferite ad esportazioni né all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non sono agevolate iniziative che riguardino direttamente o indirettamente la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo. Gli aiuti "de minimis" di cui al presente provvedimento possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili.

PROGETTI AMMISSIBILI	Sono ammissibili progetti finalizzati ad interventi di sviluppo e promozione delle manifestazioni che perseguono i seguenti obiettivi: 1. incrementare la fruibilità dei servizi offerti a espositori e visitatori mediante la digitalizzazione e l'estensione digitale delle manifestazioni fieristiche; 2. diffondere la conoscibilità delle manifestazioni fieristiche, sia in Italia che all'estero, mediante la promozione e la pubblicità, tramite campagne media o eventi promozionali; 3. attrarre buyer e operatori economici dall'estero mediante la ricerca, l'invito e l'accoglienza degli stessi; 4. animare le manifestazioni fieristiche tramite l'organizzazione di eventi collaterali, seminari e iniziative di promozione o approfondimento contenutistico, inclusi eventi svolti al di fuori della manifestazione (ad esempio, eventi promozionali in città, iniziative del genere "fuorisalone" ecc.); 5. promuovere e sviluppare le manifestazioni fieristiche destinate a specifici target di impresa (ad esempio: giovani imprenditori, startup, designer ecc.) attraverso la predisposizione di aree speciali ed iniziative di networking volte a favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani, con l'obiettivo di far conoscere e promuovere idee ed esperienze imprenditoriali innovative ed originali, per la nascita di una nuova generazione di giovani imprenditori, che garantisca il rinnovamento dei vari settori produttivi. Sono ammissibili le manifestazioni fieristiche, secondo la definizione dell'art. 121 della l.r. 6/2010, che si svolgano in Lombardia nel 2027 e che, in alternativa: • abbiano qualifica internazionale, nazionale o regionale e siano incluse nel calendario fieristico regionale lombardo del 2027, con qualifica già riconosciuta al 31/12/2026; • oppure, siano alla prima edizione in Lombardia, in quanto manifestazioni di nuova ideazione oppure manifestazioni precedentemente organizzate fuori dalla Lombardia. Sono ammissibili, in fase di presentazione delle domande, le manifestazioni fieristiche in presenza, eventualmente
------------------------------------	---

	affiancate da una versione virtuale in corrispondenza con la versione in presenza. Sono ammissibili progetti con almeno € 50.000,00 di spese ammissibili.
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Agevolazione a fondo perduto pari al 40% delle spese ammissibili, fino a un importo massimo pari a: • € 40.000,00 per progetti riguardanti fiere di livello internazionale o nazionale; • € 20.000,00 per progetti riguardanti fiere di livello regionale o alla prima edizione.
SPESE AMMISSIBILI	Spese di natura corrente, da dettagliare in fase di emanazione del bando attuativo, destinate a: • Locazione dell'area espositiva (in quota parte per le attività oggetto del progetto); • Allestimenti per aree comuni (in quota parte per le attività oggetto del progetto); • Pubblicità su media, comunicazione online, catalogo e materiali di promozione; • Spese per l'organizzazione di eventi, inclusi eventi svolti al di fuori della manifestazione (ad esempio, eventi promozionali in città, iniziative del genere "fuorisalone" ecc.); • Canoni per la locazione di siti web, piattaforme ed applicazioni informatiche • Consulenze informatiche per lo sviluppo, l'adattamento o l'aggiornamento siti web, piattaforme ed applicazioni informatiche; • Consulenze per la ricerca di buyer e clienti all'estero; • Spese per l'accoglienza di operatori e buyer esteri; • Spese per l'ottenimento della certificazione della manifestazione; • Personale interno dipendente dedicato all'organizzazione e gestione delle attività oggetto del progetto (fino a un massimo del 20% del totale del progetto). Come spese di personale sono ammessi i costi per il personale dipendente e per altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale con

	rapporto di lavoro parasubordinato, le collaborazioni occasionali e il personale impegnato, con qualsiasi tipologia contrattuale, in via specifica per la realizzazione del progetto. Sono escluse le prestazioni professionali. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di approvazione del presente atto.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	Le domande dovranno essere presentate in via telematica tramite il sistema Bandi e Servizi I tempi e le esatte modalità di presentazione delle domande saranno definiti in fase di approvazione del bando. Ciascun soggetto organizzatore potrà presentare una sola domanda relativa ad una sola manifestazione fieristica.
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	Le domande saranno selezionate tramite procedura valutativa a graduatoria. Il procedimento di valutazione si compone di una fase di istruttoria di ammissibilità formale e una fase di valutazione di merito del progetto. L'istruttoria di ammissibilità formale sarà effettuata a cura della competente Struttura della Giunta regionale della Lombardia. La valutazione di merito dei progetti ritenuti formalmente ammissibili sarà effettuata a cura di un apposito Nucleo di Valutazione. Il Nucleo di Valutazione attribuirà a ciascun progetto presentato un punteggio da 0 a 100. Saranno ammessi, in ordine di punteggio, i progetti che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 60 per le manifestazioni con qualifica internazionale, nazionale e alla prima edizione in Lombardia e non inferiore a 50 per le manifestazioni con qualifica regionale. I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri, da dettagliare in fase di emanazione del bando, eventualmente anche come criteri premiali: • comprensione e coerenza del contesto strategico; • qualità e chiarezza della descrizione del progetto e degli obiettivi;

	• predisposizione di un piano di comunicazione integrato che dettagli azioni e strumenti di visibilità della manifestazione fieristica, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni; • livello di dettaglio del budget di progetto e coerenza con le attività progettuali; • certificazione dei dati della manifestazione; • rating di legalità. I progetti con valutazione di merito non inferiore al minimo previsto saranno finanziati in ordine di punteggio ottenuto, fino a esaurimento delle risorse. A parità di punteggio sarà considerato l'ordine cronologico di presentazione della domanda. La valutazione dei progetti si concluderà entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande. In caso di ammissione, i soggetti beneficiari si dovranno impegnare, nell'ambito dei prodotti e della comunicazione relativi al progetto, a valorizzazione l'immagine di Regione Lombardia applicando le indicazioni generali contenute nel Brand book di cui alla DGR XII/3449/2024, secondo le indicazioni di dettaglio da definire nel bando attuativo del presente provvedimento.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	I contributi saranno erogati da Regione Lombardia, in una unica soluzione a saldo, entro 90 giorni dalla data di presentazione della documentazione di rendicontazione delle attività realizzate e delle spese sostenute da parte del soggetto beneficiario.